

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

STATI UNITI D'AMERICA

Proclama del Presidente degli Stati Uniti, in data 30 giugno 1924, per determinare le quote d'immigrazione per le singole nazionalità (*).

Vista la seguente disposizione contenuta nella Legge del congresso 26 maggio 1924, denominata « Legge che limita l'immigrazione degli stranieri negli Stati Uniti, e gli altri scopi »:

« La quota annua di ciascuna nazionalità sarà del 2 per cento del numero degli individui stranieri di tale nazionalità residenti negli Stati Uniti continentali in base al censimento degli Stati Uniti del 1890, ma la quota minima di ciascuna nazionalità sarà di 100 » [Sez. 11, (a)];

« Ai fini della presente Legge la nazionalità sarà determinata dal paese di nascita ** [Sezione 12 (a)];

« Il Segretario di Stato, il Segretario del Commercio ed il Segretario del Lavoro, di concerto, prepareranno, appena sarà pubblicata la presente legge, un ragguglio da cui si rilevi il numero degl'individui delle varie nazionalità, che risiedono negli Stati Uniti continentali secondo il censimento degli Stati Uniti del 1890, e questo ragguglio servirà per il computo della popolazione agli effetti della suddivisione (a) della Sezione 11^a [Sez. 12 (b)];

« Detti funzionari dovranno, di concerto, comunicare annualmente al Presidente la quota di ciascuna nazionalità in base al comma (a) della Sez. 11, allegando i raggugli, i calcoli e le revisioni previste nella presente sezione. Il Presidente proclamerà e renderà di pubblica ragione le quote così comunicate » [Sez. 12 (c)];

(*) Il proclama presidenziale venne trasmesso alla stampa dal Dipartimento di Stato col seguente comunicato :

« Il Presidente ha oggi proclamato le quote in base alla nazionalità, in osservanza della legge 1924 sull'immigrazione. Tali quote furono stabilite, in osservanza dello legge, dal Segretario di Stato, dal Segretario del Commercio e dal Segretario del Lavoro. Le quote riguardano solo gli stranieri che sono ammissibili alla cittadinanza degli Stati Uniti ».

E visto che mi è stato riferito con soddisfacente evidenza dal Segretario di Stato, dal Segretario del Commercio e dal Segretario del Lavoro, in omaggio all'autorità ad essi conferita dalla Legge del Congresso 26 maggio 1924 circa il prospetto e le quote in esso contenute;

Io, Calvin Coolidge, Presidente degli Stati Uniti d'America, in omaggio ed in virtù della facoltà conferitemi dalla detta Legge del Congresso, nel presente atto proclamo e rendo di pubblica ragione che, a decorrere dal 1° luglio 1924, e durante l'anno fiscale 1924-1925, la quota di ciascuna nazionalità prevista nella detta Legge è la seguente:

PAESI	Quota 1924-25
* Afghanistan	100 *
Albania	100
Andorra	100
Arabia (penisola d') (1,2)	100
Armenia	124
Australia, incluse Papuasias, Tasmania ed altre isole appartenenti all'Australia (3,4)	121
Austria	785
Belgio (5)	512
* Bhutan	100 *
Bulgaria	100
Camerun (proposto mandato britannico)	100
Camerun (mandato francese)	100
Cecoslovacchia	3.073
* Cina	100 *
Danimarca (5, 6.)	2.789
Danzica (città libera di)	228
Egitto	100
Estonia	124
Etiopia (Abissinia)	100
Finlandia	471
Francia (1, 5, 6)	3.945
Germania	51.227
Gran Bretagna e Irlanda del nord (1, 3, 5, 6)	34.007
Grecia	100
* India (3)	100 *

Irak (Mesopotamia)	100
Irlanda (stato libero di)	28.567
Islanda	100
Italia (compresi Rodi, il Dodecaneso e Castelrosso)	3.815
Jugoslavia	671
* Giappone	100 *
Lettonia	142
Liberia	100
Liechtenstein	100
Lituania	344
Lussemburgo	100
Marocco (zone francese e spagnola e Tangeri)	100
* Mascate (Oman)	100 *
Monaco	100
Nauru (proposto mandato inglese) (4)	100 *
* Nepal	100 *
Norvegia	6.453
Nuova Zelanda (comprese le isole che le apparten- gono) (3, 4)	100
* Nuova Guinea e altre isole del Pacifico sotto il proposto mandato australiano (4)	100 *
Olanda (1, 5, 6.)	1.648
Palestina (con la Transgiordania) (proposto man- dato inglese)	100
Persia (1)	100
Polonia	5.982
Portogallo (1,5)	503
Ruanda ed Urundi (mandato belga)	100
Rumenia	603
Russia d'Europa e d'Asia (1)	2.248
Samoa occidentale (4) (proposto mandato della Nuova Zelanda)	100
San Marino	100
* Siam	100 *
Siria e Libano (mandato francese)	100
Sud Africa (Unione del) (3)	100
Sud-ovest (Africa del) (proposto mandato del- l'Unione del Sud Africa)	100

Spagna (5)	131
Svezia	9.561
Svizzera	2.081
Tanganica (proposto mandato inglese)	100
Togo (proposto mandato inglese)	100
« (mandato francese)	100
Turchia	100
* Yap e altre isole del Pacifico (sotto mandato giapponese) (4)	100 *
Ungheria	473

* Per ciascuno dei paesi indicati con un asterisco è stabilita una quota nominale secondo il minimo fissato dalla legge. Tali quote nominali, come nel caso di tutte le quote più sopra stabilite, sono valevoli solo per le persone nate nei rispettivi paesi le quali possono acquistare la cittadinanza degli Stati Uniti e sono ammissibili secondo le leggi d'immigrazione degli Stati Uniti.

1. — Le persone nate nelle parti della Persia, della Russia o della Penisola Arabica situate nella zona esclusa, e che sono ammissibili secondo le leggi d'immigrazione degli Stati Uniti come immigranti di quota, saranno comprese nelle quote di tali paesi; e le persone nate nelle colonie, dipendenze o protettorati, o loro parti, compresi nella zona esclusa, della Francia, della Gran Bretagna, dei Paesi Bassi o del Portogallo, le quali sono ammissibili in base alle leggi d'immigrazione degli Stati Uniti come immigranti di quota, saranno comprese nella quota del paese al quale tale colonia o dipendenza appartiene o da cui è amministrata quale protettorato.

2. — La quota-superficie denominata: Penisola Arabica, comprende tutti i territorî, eccetto Mascate ed Aden, situati nelle parti di detta penisola e nelle isole adiacenti, fino al sud-est dell'Irak, della Palestina colla Transgiordania, e dell'Egitto.

3. — Gl'immigranti di quota nati nei domini inglesi *self-governig* e nell'impero dell'India saranno compresi nelle quote rispettive invece che in quelle della Gran Bretagna e del nord dell'Irlanda. Non vi sono restrizioni per le quote del Canada e di Terranova.

4. — In base alla Carta n. 1262 a, Ufficio Idrografico del Dipartimento della Marina degli Stati Uniti.

5. — Gl'immigranti di quota che possono acquistare la cittadinanza negli Stati Uniti, nati in una colonia, dipendenza, o protettorato di qualsiasi paese al quale una quota appartiene, saranno compresi nella quota di detto paese.

6. — In deroga alla legge del 1921 la legge d'immigrazione del 1924 dispone che le persone nate nelle colonie o dipendenze di paesi europei poste nell'America Centrale, America del sud o isole adiacenti ai continenti americani (eccetto Terranova e le isole che appartengono a Terranova, Labrador e Canadà), devono essere comprese nella quota del paese al quale tale colonia o dipendenza appartiene.

Annotazione generale. — Le quote d'immigrazione assegnate ai vari paesi e le quote — superficie non debbono considerarsi come aventi un qualsiasi significato politico o implicanti riconoscimento di nuovi governi, o di nuove frontiere, o di trasferimenti di territori diverso da quello che il Governo degli Stati Uniti ha già fatto con riconoscimento in maniera formale ed ufficiale.

In fede di che ecc.

Fatto nella città di Washington, questo trentesimo giorno di giugno dell'anno di N. S. 1924 e nell'anno dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America 148.

CALVINO COOLIDGE.
